



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28.11.2005
E modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.06.2012

REGOLAMENTO

Registro Comunale delle libere forme associative

TITOLO I

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Istituzione del registro comunale delle libere forme associative

1. Il Comune di Portogruaro, in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e degli artt. 7 e seguenti dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento nel raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, istituisce il Registro Comunale delle Associazioni, di seguito denominato Registro.
2. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a. Sociale, sanitario e socio sanitario
 - b. Diritti civili, solidarietà internazionale e pace
 - c. Educazione e formazione
 - d. cultura
 - e. sport
 - f. ambiente, protezione civile
 - g. tempo libero
 - h. combattentistiche e d'arma
3. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione al registro

1. Possono iscriversi al Registro tutte le libere forme associative operanti nel territorio del Comune di Portogruaro, regolarmente costituite almeno sei mesi prima della richiesta d'iscrizione e che, nel loro statuto, riportino espressamente:
 - gli scopi e le attività dell'Associazione,
 - l'indicazione esplicita dell'assenza dei fini di lucro,
 - le disposizioni che regolano la libertà di assunzione del vincolo associativo e il recesso dei soci,
 - le norme che disciplinano l'elezione delle cariche sociali e il funzionamento dell'Associazione.

In ogni caso le associazioni devono essere caratterizzate da finalità di promozione sociale o di rappresentanza degli interessi dei cittadini.

Art. 3

Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione al Registro le Associazioni devono presentare apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Portogruaro, firmata dal legale rappresentante, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - b) il rappresentante legale ed un eventuale referente locale;
 - c) l'assenza di fini di lucro, l'oggetto dell'attività e le finalità sociali;
 - d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) il numero dei soci o degli aderenti, che non dovranno essere in numero inferiore a dieci;
 - f) la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

2. Alla domanda di cui al comma 1 dovranno essere allegati:
 - a) Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) Copia del regolamento, o di altro ordinamento interno, con particolare riferimento alle cariche sociali;
 - c) Copia dell'ultimo Bilancio approvato (preventivo e consuntivo);
 - d) Relazione, datata e firmata, sull'attività svolta.
3. Non possono essere iscritti al Registro:
 - a) gli Ordini Professionali;
 - b) le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche;
 - c) i sindacati;
 - d) i partiti;
 - e) le organizzazioni di categoria.

Art. 4

Iscrizione e cancellazione dal registro

1. L'iscrizione dell'Associazione, nell'apposita sezione del Registro, è disposta dal dirigente dell'Area competente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
2. Le Associazioni sono altresì cancellate dal Registro in caso di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2. La cancellazione ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di dette condizioni.

Art. 5

Ricorso

1. Qualora non venga accolta la domanda di iscrizione nel Registro, dovrà essere comunicato al richiedente il motivo del diniego entro gli stessi termini di cui al comma 1 dell'art. 4.
2. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
 - giurisdizionale, nei termini di legge;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, a sensi del D.P.R. 24.11.1997, n. 1199.

Art. 6

Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nel Registro ha la validità di anni tre a far tempo dalla data del provvedimento di iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno validità triennale.
2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di richiesta di conferma.
3. Le Associazioni interessate devono chiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dal Registro, almeno tre mesi prima della scadenza, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modifiche, della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 3.

Art. 7
Pubblicità del registro

1. Il Registro resta depositato presso la segreteria dell' Area individuata come responsabile dei procedimenti relativi.
2. Il Registro può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 8
Intervento e partecipazione

1. Gli iscritti al Registro possono sempre intervenire nei procedimenti amministrativi presentando, attraverso la Consulta alla quale sono iscritti, istanze, proposte, pareri non vincolanti, o sollecitando l'adozione di provvedimenti utili alla tutela di interessi collettivi. Ad essi viene risposto nei termini e con le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto Comunale.
2. Gli iscritti al Registro possono accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dal Regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 9
Consultazioni obbligatorie

1. Nella fase di formazione del bilancio comunale, e comunque in tempo utile per la sua predisposizione, il Sindaco e gli Assessori consulteranno gli iscritti al Registro, eventualmente suddivisi per sezione.
2. Gli iscritti al Registro potranno altresì essere consultati in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.
3. Le convocazioni di cui al presente articolo dovranno essere inviate almeno dieci giorni prima della data degli incontri, salvo motivi di urgenza.
4. Alle consultazioni di cui al presente articolo possono presenziare i Responsabili delle Aree e dei Settori competenti per materia.

Art. 10
Concessione di contributi

1. L'iscrizione nel Registro Comunale è condizione indispensabile per poter accedere ai contributi di cui al Regolamento Comunale per la concessione di sussidi, ausili, sovvenzioni, contributi e patrocinii.
2. I premi di rappresentanza possono essere concessi, motu proprio del Sindaco o dell'Assessore competente, a seguito di motivata richiesta da parte delle Associazioni iscritte al Registro; non saranno comunque prese in considerazione più di tre richieste all'anno per singola Associazione.

TITOLO II

LE CONSULTE TEMATICHE

Art. 11

Principi ispiratori e attribuzioni generali

1. Le Consulte tematiche sono istituite con lo scopo di concretizzare e sviluppare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che localmente hanno una approfondita conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività costruendo all'interno della cittadinanza un'ampia rete di rapporti e collaborazioni fra le varie realtà al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organismi amministrativi con competenze specifiche. Esse sono strumenti di collegamento diretto tra società civile organizzata, Consiglio e Giunta Comunale.
2. Le Consulte hanno funzione di studio, di approfondimento, e possono intervenire nei procedimenti amministrativi, con le modalità di cui all'art. 8, presentando istanze, proposte, pareri non vincolanti, o sollecitando l'adozione di provvedimenti utili alla tutela di interessi collettivi. Ad esse viene risposto nei termini e con le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto Comunale.

Art. 12

Istituzione

1. Sono istituite le seguenti Consulte:
 - a) *Consulta dello Sport e del tempo libero;*
 - b) *Consulta del Volontariato sociale, sanitario e socio-sanitario;*
 - c) *Consulta dell'Ambiente e protezione civile;*
 - d) *Consulta della Cultura, educazione, formazione, diritti civili, solidarietà internazionale e pace;*
2. Il Consiglio Comunale, su proposta delle Commissioni consiliari competenti, può istituire nuove Consulte.

Art. 13

Funzionamento

1. Le Consulte sono presiedute dall'Assessore di riferimento, il quale convoca le riunioni almeno due volte l'anno, e ne firma i verbali.
Ogni consulta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, un Vicepresidente scelto fra i rappresentanti delle Associazioni ed un segretario che ne redige i verbali.
2. La convocazione delle riunioni può essere richiesta altresì da almeno un terzo dei componenti la Consulta.
Le sedute sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti; le determinazioni delle Consulte sono assunte a maggioranza dei presenti.
Alle sedute delle Consulte possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
Alle sedute delle Consulte partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti responsabili dei vari Servizi o loro delegati.
I Presidenti delle Consulte possono invitare alle sedute delle stesse anche altri funzionari e tecnici dell'Amministrazione Comunale.
La partecipazione all'attività delle Consulte non dà diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza.

3. Le Consulte esprimono parere sul bilancio di previsione del Comune, su documenti programmatici di settore e sulle proposte di deliberazione di tariffe e tasse che vadano ad incidere sull'attività delle libere forme associative, entro dieci giorni dall'invio da parte dei competenti Uffici
Le stesse possono partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari, previo invito del Presidente della Commissione stessa.

Art. 14 Durata

Le Consulte rimangono in carica per un periodo non inferiore alla durata del Consiglio Comunale, e comunque fino alla istituzione delle nuove.

Art. 15 Assemblea delle Associazioni

1. Le Consulte devono convocare l'Assemblea delle Associazioni a cui fanno riferimento almeno una volta all'anno per la discussione del piano di lavoro annuale.
L'Assemblea è convocata dall'Assessore di riferimento, che la presiede. Il Presidente invierà, almeno dieci giorni prima della convocazione, a ciascun iscritto all'apposita sezione del Registro l'avviso di convocazione, con la richiesta di designare un eventuale proprio rappresentante in Assemblea, se diverso dal legale rappresentante.
2. Nella prima assemblea si provvede alla nomina dei rappresentanti delle Associazioni nella Consulta di riferimento. In caso di dimissioni, o di cessazione per qualsiasi causa, di uno dei rappresentanti delle Associazioni, l'Associazione interessata provvederà alla sostituzione del membro mancante.
3. L'Assemblea è costituita da un rappresentante di ogni organizzazione iscritta all'apposita sezione del Registro. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli iscritti. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le convocazioni dell'Assemblea delle Associazioni possono avere luogo nello stesso giorno, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.
5. La convocazione dell'Assemblea delle Associazioni può essere richiesta da almeno un quinto degli iscritti all'apposita sezione del Registro.
6. L'Amministrazione comunale mette gratuitamente a disposizione i locali necessari per lo svolgimento delle Assemblee delle Associazioni.

Art. 16 Gruppi di lavoro

1. Le Consulte riconoscono come essenziale la libertà organizzativa delle Associazioni presenti sul territorio, e si propongono di valorizzare le espressioni associative, al fine di garantire loro il sostegno dell'Amministrazione Comunale.
2. Le Consulte, in base alle rispettive esigenze, possono prevedere la formazione di appositi gruppi di lavoro, coinvolgendo anche persone esterne alla Consulta stessa.

Art. 17 Consulta dello Sport e tempo libero

- *ABROGATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 26.06.2012.*

- Vedi art. 37 del Regolamento per la gestione e l'utilizzo di palestre e impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.06.2012

Art. 18

Consulta del volontariato sociale, sanitario e socio-sanitario.

La consulta del volontariato sociale è composta da:

- Assessore ai Servizi Sociali o Consigliere delegato con funzioni di presidente;
- due consiglieri comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza), nominati dal Consiglio Comunale, preferibilmente tra i membri della Commissione Consiliare competente in materia e non facenti parte di altre Consulte;
- un rappresentante per ogni associazione iscritta al Registro operante nel settore;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali pensionati.

Art. 19

Consulta dell'ambiente

La consulta dell'Ambiente è composta da:

- Assessore all'Ambiente o Consigliere delegato con funzioni di presidente;
- due consiglieri comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza), nominati dal Consiglio Comunale, preferibilmente tra i membri della Commissione Consiliare competente in materia e non facenti parte di altre Consulte;
- un rappresentante per ogni associazione iscritta al Registro operante nel settore.

Art. 20

Consulta della cultura, educazione, formazione, diritti civili, solidarietà internazionale e pace

La consulta della cultura, educazione, formazione, diritti civili, solidarietà internazionale e pace è composta da:

- Assessore alla cultura o Consigliere delegato con funzioni di presidente;
- due consiglieri comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza), nominati dal Consiglio Comunale, preferibilmente tra i membri della Commissione Consiliare competente in materia e non facenti parte di altre Consulte;
- un rappresentante per ogni associazione iscritta al Registro operante nel/i settore/i;
- il direttore della Galleria Comunale d'arte contemporanea "Ai Molini";
- un membro designato dalla Fondazione Musicale S. Cecilia.

Art. 21

Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abolite:

la Consulta comunale del volontariato socio-assistenziale e sanitario di cui alla deliberazione consiliare n. 38 del 29.03.1996;

la Consulta comunale dello sport di cui alla deliberazione consiliare n. 106, del 11.09.1997